



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

OGGETTO: Proposta di legge regionale a iniziativa della Giunta regionale concernente: "Modifiche alla legge regionale 22 aprile 2014, n. 7 (Norme sulle misure di prevenzione e protezione dai rischi di caduta dall'alto da predisporre negli edifici per l'esecuzione dei lavori di manutenzione sulle coperture in condizioni di sicurezza)".

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la proposta di legge regionale concernente: "Modifiche alla legge regionale 22 aprile 2014, n. 7 (Norme sulle misure di prevenzione e protezione dai rischi di caduta dall'alto da predisporre negli edifici per l'esecuzione dei lavori di manutenzione sulle coperture in condizioni di sicurezza)", e il documento istruttorio, riportato in calce alla presente deliberazione, predisposto dalla PF Produzione legislativa;

RITENUTO, per i motivi desumibili dalla relazione che accompagna la suddetta proposta, di presentarla al Consiglio-Assemblea legislativa regionale;

VISTA la proposta del Dirigente del Servizio Tutela, gestione e assetto del territorio;

VISTO l'articolo 30, comma 1, lettera a), dello Statuto della Regione;

Con la votazione resa in forma palese riportata a pagina 1;

D E L I B E R A

di presentare al Consiglio-Assemblea legislativa regionale la proposta di legge regionale concernente: "Modifiche alla legge regionale 22 aprile 2014, n. 7 (Norme sulle misure di prevenzione e protezione dai rischi di caduta dall'alto da predisporre negli edifici per l'esecuzione dei lavori di manutenzione sulle coperture in condizioni di sicurezza)", unitamente alla relazione illustrativa che l'accompagna (Allegato 1) e alla scheda di analisi economico-finanziaria di cui all'articolo 8 della legge regionale 11 dicembre 2001, n. 31 (Allegato 2).

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
(Deborah Girardi)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
(Luca Ceriscioli)



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

La PF Produzione legislativa ha redatto, d'intesa con il Servizio Tutela, gestione e assetto del territorio, l'allegata proposta di legge regionale.

I motivi che hanno portato alla redazione della proposta di legge si possono desumere dalla relazione illustrativa che l'accompagna.

In merito alla suddetta proposta si è tenuta, in data 6 novembre 2017, la conferenza dei servizi prevista dall'articolo 20 del regolamento interno della Giunta regionale. Il verbale della Conferenza è trasmesso, unitamente alla proposta, senza farne parte integrante, ai sensi del comma 3 del medesimo articolo 20.

Alla proposta è allegata la scheda di analisi economico-finanziaria di cui all'articolo 8 della legge regionale 11 dicembre 2001, n. 31.

IL DIRIGENTE DELLA PF
PRODUZIONE LEGISLATIVA
(Antonella Nobili)

PROPOSTA DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO TUTELA, GESTIONE E ASSETTO DEL
TERRITORIO

Il sottoscritto, esaminato il documento istruttorio e gli atti in esso richiamati, propone alla Giunta regionale l'adozione della presente deliberazione.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(Nardo Goffi)

La presente deliberazione si compone di n. 16 pagine, di cui n. 13 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
(Deborah Giraldi)



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Allegato A

RELAZIONE ALLA PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE A INIZIATIVA DELLA GIUNTA REGIONALE CONCERNENTE: “Modifiche alla legge regionale 22 aprile 2014, n. 7 (Norme sulle misure di prevenzione e protezione dai rischi di caduta dall'alto da predisporre negli edifici per l'esecuzione dei lavori di manutenzione sulle coperture in condizioni di sicurezza)”.

Signori Consiglieri,

la presente proposta di legge introduce alcune modifiche alla legge regionale 22 aprile 2014, n. 7 (Norme sulle misure di prevenzione e protezione dai rischi di caduta dall'alto da predisporre negli edifici per l'esecuzione dei lavori di manutenzione sulle coperture in condizioni di sicurezza), per migliorare la qualità e l'efficacia delle disposizioni in essa contenute, sulla base delle esigenze emerse durante i lavori per la predisposizione del regolamento attuativo previsto dall'articolo 6 della legge regionale suddetta.

Viene dato seguito in particolare ad alcune proposte avanzate dalle categorie professionali interessate alla materia della sicurezza nei lavori sulle coperture, le quali hanno presentato delle modifiche al testo del regolamento che non è stato possibile recepire senza prima apportare le opportune modifiche al testo di legge, attesa la limitatezza delle materie che possono attualmente essere disciplinate dallo stesso secondo la previsione di cui all'articolo 6 citato.

Per tale ragione, si è ritenuto opportuno interrompere il procedimento di formazione del regolamento già intrapreso e avviare, invece, un percorso legislativo di modifica della legge con conseguente successiva nuova stesura regolamentare.

Le modifiche tendono in primo luogo a precisare l'oggetto della legge e il suo ambito di applicazione, meglio definendo gli interventi interessati e quelli esclusi. Per i primi si fa riferimento alle coperture con falda inclinata o piana aventi una altezza dalla linea di gronda superiore a metri 3 rispetto a un suolo naturale o artificiale sottostante almeno per la porzione di copertura interessata dall'intervento e nell'elencazione si introduce il caso di manutenzione ordinaria o straordinaria che comporti lavorazioni per la cui esecuzione sia necessario un accesso obbligato in copertura. Il riferimento all'altezza dalla linea di gronda superiore a metri 3 non contrasta con la previsione dell'articolo 107 del d.lgs. 81/2008, che definisce il lavoro in quota come l'attività lavorativa che espone il lavoratore al rischio di caduta da una quota posta ad altezza superiore a 2 metri rispetto a un piano stabile: nel nostro caso si fa riferimento all'altezza alla linea di gronda della copertura interessata dall'intervento rispetto a un suolo naturale o artificiale.

L'articolo 1 della pdl sostituisce di conseguenza, indicando quanto sopra, l'articolo 1 della l.r. 7/2014, che contiene l'enunciazione dell'oggetto e delle finalità della legge.

La disposizione dell'articolo 1, pertanto, non comporta oneri a carico del bilancio regionale.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

L'articolo 2 della pdl, che modifica l'articolo 2 della l.r. 7/2014, introduce i casi di esclusione, cioè tutti i casi di interventi sottratti dall'ambito di applicazione della legge. Si tratta di previsioni suggerite nel corso dell'incontro del 5 settembre 2017 dalle categorie professionali interessate, che rispecchiano le casistiche contenute nel regolamento della Regione Piemonte (DPGR 23 maggio 2016, n. 6/R Regione Piemonte, BUR 21 del 26/05/2016).

La disposizione dell'articolo 2, pertanto, non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

L'articolo 3 della pdl aggiunge il comma 3 bis all'articolo 4 della l.r. 7/2014, precisando (come è stato espressamente richiesto da diversi soggetti partecipanti all'incontro del 5 settembre 2017) che l'elaborato tecnico della copertura non è soggetto alla procedura prevista dal d.p.r. 380/2001 per le opere in zona sismica, in quanto tale elaborato non riguarda la statica della struttura.

La disposizione dell'articolo 3, pertanto, non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

L'articolo 4 della pdl integra il comma 1 dell'articolo 5 della l.r. 7/2014, prevedendo, accanto alla sanzione dell'improcedibilità del rilascio del permesso di costruire o titolo unico, anche la sanzione della inefficacia della CILA o della SCIA per i casi in cui esse siano ammesse e siano state presentate in mancanza dell'elaborato tecnico della copertura o in presenza di un elaborato incompleto. Si tratta di una precisazione opportuna, attesa la differenza tra il titolo abilitativo rilasciato dal Comune, dal SUAP o dal SUE e il titolo costituito da una dichiarazione del privato, quale la CILA o la SCIA. Per quanto concerne il riferimento all'incompletezza dell'elaborato tecnico, spetta poi al regolamento definire puntualmente i contenuti dell'elaborato in questione.

La disposizione dell'articolo 4, pertanto, non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

L'articolo 5 della pdl inserisce gli articoli 5 bis e 5 ter nel testo della l.r. 7/2014. L'articolo 5 bis è dedicato alle attività di formazione e informazione, affidate all'Azienda sanitaria unica regionale (ASUR) e che la Regione promuove anche tramite la sottoscrizione di specifici accordi con altri soggetti competenti in materia; l'individuazione degli standard formativi spetta alla Giunta regionale. L'articolo 5 ter, rubricato "Sanzioni", prevede, al comma 1, la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 258,00 a euro 1200,00 nei casi in cui non venga redatto l'elaborato tecnico della copertura quando trattasi di attività edilizia libera. In tali casi, infatti, è comunque obbligatorio redigere l'elaborato, ma, in caso di violazione dell'obbligo, non potrebbero applicarsi né la sanzione della improcedibilità (riservata al caso in cui sia necessario il titolo unico o il permesso di costruire) né la sanzione della inefficacia (prevista per il caso di CILA o SCIA). I commi 2 e 3 ribadiscono la competenza dell'ASUR, che già esercita la vigilanza ai sensi del d.lgs. 81/2008, all'irrogazione di tutte le sanzioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro con conseguente introito dei proventi relativi, da impiegare anche per il finanziamento delle attività formative e informative: ciò con riferimento in particolare alla sanzione introdotta dal comma 1, in quanto, trattandosi di una sanzione nuova rispetto a quelle previste dal d.lgs. 81/2008, ben può essere destinata a tale scopo senza contrastare con la previsione analoga contenuta all'articolo 13, comma 6, del d.lgs. 81/2008.

Poiché le sanzioni non sono introitate dalla Regione ma dall'ASUR, ente distinto cui spetta anche la realizzazione delle attività formative che possono essere finanziate con tali proventi, è evidente che nessuna entrata e nessuna spesa riguardano il bilancio regionale.

La disposizione dell'articolo 5, pertanto, non comporta oneri a carico del bilancio regionale.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

L'articolo 6 della pdl modifica l'articolo 2 della l.r. 7/2014, rendendo più elastico il rinvio alle disposizioni di attuazione regolamentari, per evitare in futuro l'*impasse* scaturito dalla rigida formulazione attuale.

La disposizione dell'articolo 6, pertanto, non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

L'articolo 7 della pdl dà atto dell'invarianza finanziaria e pertanto non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

L'articolo 8 della pdl introduce il termine di centoottanta giorni per l'adozione del regolamento di attuazione di cui all'articolo 6 della l.r. 7/2014, come modificato dall'articolo 6 della pdl.

La disposizione dell'articolo 8, pertanto, non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

L'articolo 9 della pdl reca la dichiarazione d'urgenza della legge e pertanto non comporta oneri a carico del bilancio regionale..

APPENDICE TECNICO-FINANZIARIA

La proposta di legge contiene disposizioni urgenti di carattere regolativo, necessarie per assicurare maggiore efficacia dell'azione amministrativa nelle materie trattate: pertanto, gli articoli che la compongono, illustrati nella relazione sopra riportata e come in essa specificato, non hanno rilevanza ai fini della spesa della Regione.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE A INIZIATIVA DELLA GIUNTA REGIONALE CONCERNENTE: “Modifiche alla legge regionale 22 aprile 2014, n. 7 (Norme sulle misure di prevenzione e protezione dai rischi di caduta dall’alto da predisporre negli edifici per l’esecuzione dei lavori di manutenzione sulle coperture in condizioni di sicurezza)”.

Art. 1

(Sostituzione dell’art. 1)

1. L’articolo 1 della legge regionale 22 aprile 2014, n. 7 (Norme sulle misure di prevenzione e protezione dai rischi di caduta dall’alto da predisporre negli edifici per l’esecuzione dei lavori di manutenzione sulle coperture in condizioni di sicurezza), è sostituito dal seguente:

“Art. 1

(Oggetto e finalità)

1. Nel rispetto dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario nonché dei principi stabiliti dalla legislazione statale e in particolare dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), questa legge, nell’ambito delle materie di competenza regionale di cui all’articolo 117 della Costituzione, detta disposizioni sulle misure di prevenzione e protezione da adottare nella progettazione e realizzazione di interventi edilizi, pubblici e privati, riferiti a nuove costruzioni o a edifici esistenti, al fine di prevenire i rischi di infortunio a seguito di caduta dall’alto e garantire, nei successivi interventi impiantistici o di manutenzione, l’accesso, il transito e l’esecuzione dei lavori in quota in condizioni di sicurezza.”



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Art. 2*(Modifica dell'art. 2)*

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 2 della l.r. 7/2014 sono aggiunti i seguenti:

“1 bis. Sono esclusi:

- a) gli interventi che interessano le coperture, sia pubbliche che private, con tetto a falda inclinata o piana, che presentano un'altezza alla linea di gronda inferiore o uguale a 3 metri rispetto al suolo naturale o artificiale sottostante o che comunque possono essere svolti senza l'accesso in copertura;
- b) le opere di restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettere c) e d), del d.p.r. 380/2001 che non prevedono interventi strutturali sulla copertura, salvo l'esecuzione contestuale di opere rientranti nelle previsioni di cui al suddetto comma 1, lettere c) e d);
- c) interventi su coperture piane o a falda inclinata già dotate di dispositivi di protezione collettiva con idonee caratteristiche nel rispetto della normativa vigente a difesa dei bordi nonché delle eventuali aree non calpestabili;
- d) le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e destinate a essere immediatamente rimosse al cessare della necessità e comunque entro un termine non superiore a novanta giorni.

1 ter. Le opere e i manufatti costituenti componenti essenziali del sistema di protezione contro le cadute dall'alto realizzati nella misura strettamente necessaria a garantire l'accesso, il transito e l'esecuzione dei lavori sulle coperture in condizioni di sicurezza non sono considerati nelle verifiche di conformità urbanistico-edilizia riferite a parametri quali il volume, la superficie utile o l'altezza massima delle costruzioni.”



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Art. 3

(Modifica dell'art. 4)

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 4 della l.r. 7/2014 è aggiunto il seguente:

"3 bis. L'elaborato tecnico della copertura non è soggetto alle procedure previste dal d.p.r. 380/2001 per le costruzioni in zona sismica."



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Art. 4

(Modifica dell'art. 5)

1. Al comma 1 dell'articolo 5 della l.r. 7/2014 dopo la parola: "determina" sono inserite le parole: "l'inefficacia della comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) o della segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA) presentata ovvero".



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Art. 5

(Inserimento degli artt. 5 bis e 5 ter)

1. Dopo l'articolo 5 della l.r. 7/2014 sono inseriti i seguenti:

**“Art. 5 bis
(Formazione e informazione)**

1. La Regione, al fine di assicurare il coordinamento delle attività di formazione e il riconoscimento di crediti formativi previsti dalle disposizioni vigenti e nel rispetto del d.lgs. 81/2008, promuove, anche con la sottoscrizione di specifici accordi con altri soggetti competenti in materia, la realizzazione di attività formative da parte dell'Azienda sanitaria unica regionale (ASUR) rivolte ai lavoratori, nonché ai soggetti incaricati di assicurare in sede progettuale ed esecutiva l'adozione delle misure di sicurezza.

2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, individua gli standard formativi per la realizzazione delle attività di cui al comma 1.

3. La Regione, anche previ specifici accordi con i soggetti competenti in materia, promuove iniziative volte a accrescere la cultura della prevenzione e della tutela della salute e sicurezza sul lavoro, in particolare mediante campagne di informazione e comunicazione realizzate dall'ASUR.”

**Art. 5 ter
(Sanzioni)**

1. In caso di mancata redazione dell'elaborato tecnico della copertura nell'attività edilizia libera si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 258,00 a euro 1.200,00.

2. Le sanzioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, compresa la sanzione di cui al comma 1, sono irrogate, con le modalità di cui alla legge regionale 10 agosto 1998, n. 33 (Disciplina generale e delega per l'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale), dall'ASUR, che introita i relativi proventi e li utilizza anche per finanziare l'attività formativa e informativa di cui all'articolo 5 bis.”



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Art. 6
(Modifica dell'art. 6)

1. Al comma 1 dell'articolo 6 della l.r. 7/2014 dopo le parole "commissione assembleare," sono inserite le parole: "detta le disposizioni necessarie all'attuazione di questa legge e in particolare".



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Art. 7
(Invarianza finanziaria)

1. Dall'applicazione di questa legge non derivano né possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione. All'attuazione si fa fronte con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vigente.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Art. 8
(Norma transitoria)

1. Il regolamento di cui all'articolo 6 della l.r. 7/2014, come modificato dall'articolo 6 di questa legge, è adottato entro centoottanta giorni dalla data di entrata in vigore di questa legge.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Art. 9

(Dichiarazione d'urgenza)

1. Questa legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ALLEGATO 2

DICHIARAZIONE DI ASSENZA DI ONERI AGGIUNTIVI

I sottoscritti Dirigente del Servizio Tutela, gestione e assetto del territorio e Dirigente del Servizio Risorse finanziarie e bilancio

CONSIDERATO

che la legge non prevede oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale;

VISTA

la circolare del Segretario generale prot. 7620 del 14/12/2005, concernente "Indicazioni per la redazione e la predisposizione di atto normativo"

DICHIARANO

che la proposta di legge regionale a iniziativa della Giunta regionale concernente: "Modifiche alla legge regionale 22 aprile 2014, n. 7 (Norme sulle misure di prevenzione e protezione dai rischi di caduta dall'alto da predisporre negli edifici per l'esecuzione dei lavori di manutenzione sulle coperture in condizioni di sicurezza)" non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.

Il Dirigente del Servizio
Tutela, gestione e assetto del territorio
(Nardo Goffi)

Il Dirigente del Servizio
Risorse finanziarie e bilancio
(Maria Di Bonaventura)